II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1997

relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale

(97/135/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

considerando che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo è stata dotata di un capitale iniziale di 10 miliardi di ecu, di cui la Comunità ha sottoscritto il 3 %;

considerando che le attività della Banca non possono superare i limiti stabiliti dall'accordo che la istituisce [3], i quali dipendono dalla consistenza del capitale della Banca stessa; che quest'ultima raggiungerà i limiti di cui sopra nel 1997;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo di cui sopra, i governatori della Banca, riuniti per l'assemblea annuale svoltasi a Sofia il 15 aprile 1996, hanno deciso di raddoppiarne il capitale autorizzato;

considerando che, secondo tale decisione, la Comunità è autorizzata a sottoscrivere ulteriori 30 000 azioni del valore di 10 000 ecu ciascuna;

considerando che la sottoscrizione di tali ulteriori azioni da parte della Comunità è necessaria per conseguire gli obiettivi della Comunità nel campo delle relazioni economiche esterne; che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea sottoscrive ulteriori 30 000 azioni del valore di 10 000 ecu ciascuna della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, secondo le modalità previste dalla risoluzione n. 59 del consiglio dei governatori, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, al deposito dello strumento di sottoscrizione richiesto.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

---

[1] GU n. C 288 dell'1. 10. 1996, pag. 42.
[2] GU n. C 33 del 3. 2. 1997.
[3] GU n. L 372 del 31. 12. 1990, pag. 4.